

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO, CONCI ELISABETTA, ORIGLIA, DI GIANNANTONIO,
MERENDA, FRANZO, AGOSTA, SAMMARTINO, VALIANTE,
AMATUCCI, BONTADE MARGHERITA, LUCIFREDI**

Presentata il 30 aprile 1964

Provvedimenti a favore della finanza locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — È purtroppo noto che i bilanci comunali presentano nella quasi totalità gravi disavanzi.

La presente proposta di legge, senza rappresentare un ulteriore insopportabile aggravio, vuole ottenere un modesto incremento alle entrate dei comuni mediante una irrilevante maggiorazione delle aliquote della imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e nello stesso tempo operare un provvedimento di giustizia fiscale, da anni sollecitato dalla categoria interessata, ritenuto fondato, sempre promesso e fino ad oggi non attuato per difficoltà di varia natura che la presente proposta di legge ritiene di poter agevolmente superare.

Trattasi della abolizione dell'imposta di licenza e di quella sulle macchine per caffè.

La imposta di licenza fu istituita come tassa di concessione governativa con legge 26 agosto 1868, n. 4520 e venne successivamente ceduta ai comuni con l'articolo 2 della legge 22 luglio 1870 n. 5781, allegato O.

Anche dopo tale data conservò a lungo il carattere di concessione amministrativa, finché non venne trasformata in una vera e propria imposta comunale dall'articolo 2 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1388.

La natura dell'imposta di licenza va ricercata nel presupposto di colpire il presunto reddito di monopolio di determinati esercizi pubblici, per l'apertura dei quali occorre il

rilascio di una licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, rilascio che normalmente avviene in numero limitato in base alle vigenti norme di restrizione della concessione di licenze.

È pertanto una imposta reale in quanto colpisce il reddito di monopolio indiscriminatamente.

Oggetto dell'imposta è il valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, per i quali è necessaria la licenza di pubblica sicurezza.

L'accertamento dell'imponibile derivante dalla valutazione del valore locativo è annuale ed ha come conseguenza la continua lievitazione dell'imposta.

È invece da tener presente come allo stato attuale il presunto monopolio dell'attività di pubblico esercizio che costituì la ragione teorica a giustificazione dell'imposizione, è praticamente decaduto per due principali ordini di motivi:

1°) Le leggi di pubblica sicurezza del tempo in cui venne istituita l'imposta prevedevano una rigida limitazione del rilascio delle licenze di pubblico esercizio. Ancora nel 1926 il legislatore stabiliva con l'articolo 93 del testo unico di pubblica sicurezza un rapporto esercizio-popolazione in base al quale era possibile il rilascio di una licenza per la vendita di bevande alcoliche ogni 400 abitanti

del comune o della frazione del comune in cui la licenza stessa doveva essere concessa. Tale rapporto ripetuto nell'articolo 95 del nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stato via via svuotato di contenuto da una serie di disposizioni successive quali:

il decreto legislativo presidenziale del 28 giugno 1946, n. 78, in materia di concessione fuori del rapporto limite di licenze agli spacci annessi ai circoli, alle cooperative, ai Cral, ecc;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, sempre in materia di circoli, Cral, ecc;

la legge 4 marzo 1952, n. 137, riguardante la concessione in deroga al rapporto di licenza ai profughi;

la legge 8 luglio 1949, n. 478, concernente la possibilità del rilascio indiscriminato di licenze nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

2°) I questori, cui è demandata la facoltà di concedere le licenze di pubblica sicurezza sentita la commissione provinciale contro l'alcoolismo, hanno in pratica concesso numerose licenze al di fuori del numero consentito dalle disposizioni restrittive dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche in considerazione del fatto che spesso sono state presentate in Parlamento proposte di legge tendenti alla abolizione di detto articolo.

In pratica da rilevamenti statistici effettuati possiamo dire che attualmente il rapporto limite esercizio-popolazione sia addirittura inferiore a quello di un esercizio ogni 200 abitanti anziché ogni 400 come ancora formalmente disporrebbe il superato testo unico di pubblica sicurezza.

Possiamo quindi senz'altro ritenere che il presunto monopolio il quale costituì la ragione teorica del nascere dell'imposta di licenza sia del tutto superato. La categoria degli esercizi pubblici versa in condizioni di crescente disagio a causa dell'indiscriminato aumento del numero degli esercizi in misura superiore alle effettive esigenze di mercato.

A ciò si aggiunga che sin dal 1923 con regio decreto 30 dicembre n. 3279, venne istituita a carico dei pubblici esercizi una tassa di concessione governativa ripetuta per le varie voci in cui si estrinseca l'attività stessa dei pubblici esercizi, ossia: tassa per la vendita di bevande alcoliche, tassa per la vendita di bevande superalcoliche, tassa per balli, té danzanti ed analoghi trattenimenti. tassa

per l'autorizzazione del sindaco per l'apertura dei pubblici esercizi e per la vidimazione annuale della autorizzazione stessa.

Non vi è dubbio che imposta di licenza e tassa di concessione governativa costituiscano una vera e propria duplicazione di imposta fondata sul medesimo errato presupposto di un persistere allo stato attuale dei vantaggi per l'esercente di possedere una licenza di pubblica sicurezza per la vendita al minuto di bevande alcoliche.

Le disposizioni restrittive in materia di rilascio delle licenze hanno perduto ogni valore ed abbiamo anzi già affermato come di anno in anno vengano sempre più a perdere ogni significato; al contrario, l'imposta di licenza viene di anno in anno ad essere sempre più gravosa per l'esercente, essendo commisurata al presunto valore locativo che appunto ogni anno tende ad aumentare. Abbiamo come conseguenza che, mentre il presunto vantaggio del titolare della licenza palesemente si assottiglia con il passare del tempo, l'imposta creata per colpire il vantaggio stesso aumenta in modo inversamente proporzionale. Le tasse di concessione governativa sono d'altro canto sensibilmente aumentate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121; e, pertanto, giustamente i pubblici esercenti lamentano l'insostenibilità del permanere a loro danno di una doppia imposizione basata sul medesimo presupposto. D'altro canto l'imposta di licenza, anche se molto onerosa per i pubblici esercizi, non costituisce per la sua limitata sfera di applicazione un gettito rilevante per i bilanci comunali. A titolo di esempio nel bilancio di previsione del comune di Roma su di un gettito di entrate effettive previsto di 57 miliardi e 400 milioni, l'apporto derivante dall'applicazione dell'imposta di licenza era di 550 milioni meno cioè dell'1 per cento del gettito globale complessivo.

Di ancor minore rilievo è il gettito dell'imposta sulle macchine per caffè tipo espresso prevista dall'articolo 190 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, di cui parimenti si propone l'abolizione (per tornare all'esempio citato del comune di Roma tale imposta forniva nello stesso anno un gettito di soli 60 milioni).

Il tributo in questione ebbe origine nel 1926 più che da scopi fiscali per ragioni economiche e contingenti che tendevano, data l'impostazione della politica economica del tempo, a limitare il consumo del caffè di cui l'Italia era fortemente tributaria all'estero.

Tali presupposti appaiono oggi palesemente infondati. Anzi, sotto l'aspetto fiscale è da rilevarsi che il caffè importato è gravato da ingenti oneri doganali superiori in media al prezzo all'ingrosso del caffè stesso. D'altro canto la ragione d'essere dell'abolizione di tale imposta può essere trovata nella riconosciuta esigenza di snellimento del sistema tributario locale, per eliminare quei tributi di scarsa base impositiva che colpiscono separatamente redditi i quali già costituiscono l'imponibile di altri tributi. Tale principio è stato già accolto dal legislatore e

sancito nell'articolo 15 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, con il quale si sono abolite, tra le altre, le imposte sui pianoforti e sui biliardi e quelle di circolazione sui veicoli a trazione animale. A maggior ragione si ravvisa l'opportunità di abolire l'imposta sulla macchina da caffè espresso indispensabile oggi anche per il più modesto pubblico esercente e raro caso di tassazione su di un vero e proprio strumento di lavoro.

Onorevoli colleghi, in virtù delle fondate argomentazioni sottoposte al vostro esame, si confida in una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 162 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3,30 per cento se trattasi di redditi di categoria B e del 2,60 per cento se trattasi di categoria C-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato.

ART. 2.

Gli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni sono abrogati.